



Carissimi tutti,

in funzione del quotidiano rapporto con tutte le aziende Clienti stiamo riscontrando un clima di incertezza e di non totale trasparenza da parte di alcuni istituti di credito nella pronta concessione di quanto spettante alle aziende ai sensi dell'art. 56 del Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020, in vigore dal 17 marzo stesso.

Per questo motivo trovate, nella presente circolare, il fac simile di comunicazione e di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che, ai sensi della norma sopra citata, dovrebbero aprire, senza ulteriori delibere o decisioni unilaterali degli Istituti interessati, l'accesso immediato alle disposizioni agevolative connesse.

Per comodità si riproduce di seguito lo stralcio dell'art. 56 del DL 18 pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Art. 56

(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:
 - a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
 - b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
 - c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

Cordiali saluti.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

Il Decreto Legge crea una differenziazione rispetto all'accordo che ABI e Associazioni Imprenditoriali avevano siglato nel corso del mese di Febbraio, di cui è stata riportata la relativa Nota esplicativa nelle nostre due precedenti circolari.

Si ricorda che le disposizioni del Decreto Legge possono essere applicate solo alle imprese residenti in Italia **diverse da quelle definibili come Grandi sulla base dei parametri fissati** dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

Vedasi il seguente schema che identifica i soggetti che possono rientrare nell'art. 56 del Decreto Legge 18 del 2020

| Tipologia di imprese | N. Medio ULA / anno | Totale stato patrimoniale | | Fatturato annuo |
|----------------------|---------------------|---------------------------|--------|-----------------|
| MICRO | < 10 | ≤ 2 milioni | ↔ O | ≤ 2 milioni |
| PICCOLA | < 50 | ≤ 10 milioni | ↔ O | ≤ 10 milioni |
| MEDIA | < 250 | ≤ 50 milioni | ↔ O | ≤ 43 milioni |

Ai fini dell'art. 56 (comma 1) l'epidemia da COVID-19 **è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia**, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e **quindi il provvedimento adottato costituisce una deroga autorizzata ex lege a tutti i meccanismi ordinariamente applicabili per l'ottenimento dei benefici che essa reca con sè.**

LA MORATORIA PREVISTA DALL'ART. 56 DEL DECRETO LEGGE E' QUINDI AL DI FUORI DELL'ACCORDO ABI – ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI DI FINE FEBBRAIO ED HA CARATTERISTICHE DECISAMENTE MIGLIORATIVE RISPETTO A QUANTO PREVISTO NEL PRECEDENTE ACCORDO

1. Le disposizioni di moratoria del Decreto 18 del 2020 **non necessitano di alcun adempimento deliberativo da parte degli istituti di credito.** Il decreto, quindi, **priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali (c.d. "concessioni", secondo la terminologia anche in uso nelle**



discipline di settore) in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori. (cfr. Relazione Tecnica accompagnatoria al Decreto Legge)

2. La moratoria, che non genera nuovi o maggiori oneri per le banche (rispetta quindi il principio della neutralità attuariale) e che riguarda crediti non deteriorati, è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che **non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria.**
3. In questo periodo, gli intermediari **devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale scaduto e/o sconfinamento.** (cfr. Relazione Tecnica accompagnatoria al Decreto Legge)
4. La moratoria non riguarda solo prestiti strutturati a rimborso rateale ma consiste (ed è questo il plus vero del provvedimento approvato dal Governo) **in un vero e proprio stand still (divieto di revoca) dei finanziamenti a breve termine in essere al 29 Febbraio 2020 o se superiori alla data di pubblicazione del Decreto Legge e quindi 17 Marzo 2020,** volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese. La finalità della moratoria e stand still è quella di evitare che un calo della domanda molto forte, anche se verosimilmente limitato nel tempo, abbia effetti permanenti sull'attività di un numero elevato di imprese e sia amplificato da meccanismi finanziari (cfr. Relazione Tecnica accompagnatoria al Decreto Legge).
5. Per questo motivo, utilizzando il fac simile allegato di comunicazione deve essere richiesta l'applicazione integrale di tutti e tre i punti di applicazione dell'art. 56 (vedi lettere a, b e c del comma 2 dell'art. 56) per evitare interpretazioni parziali e non cautelative per le aziende da parte degli Istituti di credito e non va utilizzata modulistica prestampata dagli istituti di credito che parla di sola moratoria dei mutui o prestiti.
6. Tale provvedimento, essendo inquadrato tra quelli in linea con le Direttive UE in termini di sostegno alle imprese e prevedendo anche meccanismi di sostegno di garanzia anche agli istituti di credito prevederà l'esonero per le Banche di classificare le posizioni in moratoria o in stand still come **Non-performing and forborne exposures.** Questa fondamentale caratteristica non è prevista nell'accordo ABI – Imprese e quindi aderendo a tale accordo, anziché chiedere l'applicazione dell'art. 56 del Decreto Legge, potrebbe generare impatti negativi sulla posizione di rating della azienda richiedente con grave compromissioni nella capacità di assumere nuova finanza al momento, auspicato della ripresa dell'economia.



FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETA'

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Io sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 il _____ e residente a _____ Via _____ n° _____,
 nella sua qualità di (titolare o legale rappresentante) della _____,
 corrente in _____, Via _____ n. _____,
 Codice Fiscale _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARO

di essere una Micro, Piccola o Media Imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia

di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

.....
 (luogo, data)

Il dichiarante

.....

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione può essere sottoscritta e inviata (all'ufficio competente) per posta, via fax o tramite incaricato allegando la fotocopia non autenticata di un documento di identità.



FAC SIMILE COMUNICAZIONE ALLE BANCHE PER LA FRUIZIONE DELL'ART. 56 DL 18/2020

Spett.le NOMEBANCA

Via pec:

Via e mail

Io sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il
 _____ e residente a _____ Via _____ n° _____, nella sua
 qualità di (titolare o legale rappresentante) della _____, corrente in
 _____, Via _____ n. _____, Codice Fiscale

COMUNICA

di volere usufruire integralmente (ogni eccezione esclusa) e con decorrenza dal 17 marzo 2020 delle seguenti disposizioni previste dall'art. 56 1 e 2 comma del Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18, entrato in vigore e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17 Marzo 2020 stesso

- a) non revocabilità sino al 30 Settembre 2020 per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data del 17 marzo 2020 sia degli importi accordati che per la relativa parte utilizzata che per quella non ancora utilizzata,
- b) proroga dei contratti, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni in essere, per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020
- c) sospensione (dell'intera rata o della sola quota di capitale) sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020; per detti contratti il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione sarà dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti;

I requisiti soggettivi richiesti dall'art. 56 del Decreto Legge 18 del 17 Marzo 2020 sono certificati mediante l'allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.p.r. 445 del 2000)

..... , li

p. _____

.....



ASPETTI CONTABILI DELLA RICHIESTA DI MORATORIA/ALLUNGAMENTO DEI PRESTITI/LEASING

Nel caso di un mutuo con sospensione del pagamento della quota capitale, se nel periodo di sospensione si pagheranno gli interessi che saranno imputati nel conto economico, non si presenterà alcun problema contabile e neppure fiscale (applicazione dell'articolo 96 del Tuir).

Se venissero sospesi sia la rata di capitale che quella degli interessi, detti interessi andrebbero comunque computati per competenza giorno per giorno sulla base delle pattuizioni contrattuali ed imputati quindi all'esercizio di maturazione (applicando altresì le limitazioni di cui all'art. 96 TUIR)

Stessa cosa dicasi nel caso di allungamento dei termini di rimborso in quanto ciò impatterà solo sull'entità complessiva della rata che si continuerà a registrare imputando la quota interessi a conto economico e la quota capitale a decurtazione del debito

Diversa è la situazione dei leasing, perché la modalità di rilevazione impone l'addebito nel conto economico delle rate, composte da quota capitale e interessi. In questo caso, la sospensione della quota capitale comporta l'allungamento della durata del leasing e della facoltà di riscatto, con effetto che sarà traslato nei conti economici successivi: nella nota integrativa il tutto sarà illustrato per quanto prevede il n. 22 dell'articolo 2427 del Codice civile. Se è stato pagato un "maxicanone" all'inizio del contratto e pertanto oggetto di sconto pluriennale, l'impresa dovrà aggiornare la ripartizione delle quote residue in corrispondenza alla variazione del piano di rimborso.

Dovranno essere anche rivisti i prospetti di raccordo tra durata fiscale minima e durata rideterminata del contratto per variare le riprese extracontabili a Bilancio.

Tale questione diventa particolarmente delicata nel caso di fruizione anche dei benefici del super o dell'iper ammortamento da Industria 4.0.

Infine, se il leasing deriva da un'operazione di retrolocazione finanziaria (lease-back), la plusvalenza relativa alla cessione nei confronti della società di leasing dovrà essere ripartita in funzione della nuova durata della retro locazione.

Per le imprese che non applicano per obbligo o per scelta il costo ammortizzato, si dovranno rivedere la ripartizione dei costi di transazione iniziali (commissioni, imposta sostitutiva, atto notarile, costi ipoteca ecc.) se rilevati tra i risconti attivi e che sono e addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti a integrazione degli interessi passivi nominali

Cordiali saluti.

p. Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani